

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 DEL 30/05/2005

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le attività e modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 dell'art. 196 del D.Lgs. n. 367 del 18.08.2000, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Nucleo di Valutazione è chiamato a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e dei progetti, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE - NOMINA - COMPENSI

Il Nucleo di Valutazione è di norma composto da tre membri di cui uno è di diritto il segretario comunale che lo presiede e da uno o due membri esterni alla struttura, scelti tra esperti in discipline giuridiche, economiche e organizzative con particolare riferimento al controllo di gestione ed alle tecniche di valutazione. Il Nucleo di valutazione si intende regolarmente costituito anche con la nomina di un solo membro esterno.

La nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione è effettuata dal Sindaco con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 32/1994.

Il Nucleo di valutazione dura in carica per la durata del mandato del Sindaco e cessa automaticamente alla scadenza di tale mandato.

Esso svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Il Nucleo di valutazione può essere assistito da un dipendente comunale di qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato allo scopo dal Sindaco, responsabile amministrativo del servizio con compiti anche di Segretario verbalizzante per il Nucleo stesso.

I responsabili delle unità operative garantiscono la tempestiva collaborazione degli uffici loro dipendenti con detto responsabile amministrativo del Nucleo di Valutazione.

Il compenso annuo lordo da riconoscere ai componenti del Nucleo di Valutazione è determinato dal Sindaco e non può superare quello previsto per i Revisori dei Conti degli Enti Locali dall'art. 1 comma 1° del Decreto 25.09.1997, n. 245 del Ministero dell'Interno, nella misura massima indicata nell'allegata Tabella A, escluse le maggiorazioni previste alle lettere a) e b) del citato comma, fatti salvi i successivi aggiornamenti.

Il dovuto viene liquidato annualmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dell'attività prevista dal presente regolamento.

Per i componenti del Nucleo di Valutazione, aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Malagnino, è previsto il rimborso delle spese di trasferta, debitamente documentate.

Ciascun componente è immediatamente revocabile con provvedimento del Sindaco per gravi ed accertate inadempienze. Alla relativa sostituzione provvede il Sindaco con proprio provvedimento.

ARTICOLO 3 - ATTRIBUZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il nucleo di valutazione è organo tecnico consultivo del Sindaco cui esprime proposte e pareri, nell'ambito delle funzioni sottoelencate:

- a) nell'ambito del processo di pianificazione e controllo, supporta sotto un profilo tecnico gestionale il Sindaco e la Giunta Comunale nell'attività di predisposizione delle direttive e degli obiettivi programmatici da attribuirsi ai Responsabili delle unità operative dell'Ente attraverso la predisposizione di apposita relazione;
- b) esprime parere di verificabilità in ordine ai programmi di lavoro e di attività definiti dai responsabili delle unità operative al fine di individuare gli indicatori per la valutazione del risultato delle loro attività;
- c) esprime al Sindaco la valutazione tecnica in ordine:
 - ai risultati dell'attività svolta dalle strutture operative;
 - ai risultati delle prestazioni dei responsabili delle unità operative;
 - alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e degli obiettivi programmati;
- d) offre ai Responsabili delle unità operative indicatori e schemi per la valutazione dei dipendenti assegnati;
- e) elabora i criteri generali, oggetto della contrattazione decentrata, da adottarsi sia per le iniziative per la produttività collettiva sia per la predisposizione dei progetti finalizzati di cui all'art. 33 del vigente C.C.N.L. per il personale degli EE.LL.;
- f) esamina, al fine di fornire utili elementi di valutazione al Sindaco, sia le proposte di iniziative per la produttività collettiva che le proposte di progetto finalizzato redatte dai Responsabili delle unità operative interessate;
- g) valuta, ai sensi del quarto comma del citato art. 33 C.C.N.L., dopo aver svolto costante azione di monitoraggio, i risultati raggiunti, subito dopo la concreta realizzazione delle iniziative e dei progetti di cui sopra, fornendo ogni utile indicazione al Sindaco per la definitiva approvazione del lavoro svolto e per il nulla osta alla liquidazione delle spettanze economiche ai dipendenti che hanno partecipato alla loro realizzazione.

ARTICOLO 4 - RAPPORTI CON I RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE (responsabili di servizio)

I responsabili delle unità operative sono tenuti a collaborare con il Nucleo di Valutazione per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili.

Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quant'altro richiesto dal Nucleo stesso.

I responsabili delle unità operative, qualora ne ravvisino la necessità, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficacia dell'azione amministrativa, possono chiedere autonomi incontri con il Nucleo di Valutazione per esporre difficoltà, proporre correttivi ed eventualmente concordare proposte attuative, da sottoporre agli organi competenti, per il proseguimento delle attività.

Il Nucleo di Valutazione, prima di rendere un giudizio di insufficienza, acquisisce in contraddittorio la valutazione del responsabile di unità operativa interessato, anche assistito da persona di sua fiducia.

Con cadenza almeno quadrimestrale il Nucleo di Valutazione incontra collegialmente i responsabili delle unità operative ai fini di una approfondita valutazione dell'andamento della gestione delle unità operative.

ARTICOLO 5 - ELEMENTI DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione assume quali elementi di riferimento della valutazione:

- a) i programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali degli organi di direzione politica;
- b) i programmi di lavoro annuali e di attività delle unità operative;
- c) il bilancio delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali assegnate;
- d) il bilancio delle risorse umane assegnate o comunque acquisite alle strutture di competenza;
- e) eventualmente, una relazione intermedia ed altre in itinere che ciascun responsabile di unità operativa ritenga di dover trasmettere al Nucleo di valutazione e al Sindaco in ordine allo stato di avanzamento dei risultati programmati e agli eventuali vincoli che ne ostacolano il regolare conseguimento;
- f) i misuratori, gli indicatori e i modelli di rilevazione per la valutazione dei responsabili delle unità operative.

Gli elementi di riferimento di cui al precedente comma devono essere predisposti in via preventiva sulla base di criteri omogenei e generali tali da evitare sperequazioni valutative; gli elementi medesimi devono essere portati a conoscenza di tutti i Responsabili delle unità operative prima dell'inizio delle attività sottoposte a valutazione.

Gli elementi di cui al primo comma sono raccolti dal dipendente comunale di cui al terzo comma dell'art. 3.

Per la loro elaborazione informatica il Nucleo di Valutazione si avvale della collaborazione delle strutture dell'ufficio segreteria.

ARTICOLO 6 - ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Al fine della valutazione dei risultati, il Nucleo di Valutazione verifica in via prioritaria, l'aderenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati, alla luce del valore degli indicatori qualitativi, quantitativi, economici e temporali individuati per ciascuno dei responsabili delle unità operative, come previsto al precedente art. 5 comma 1° lett. g).

Il Nucleo di Valutazione, quali elementi di giudizio, deve tenere conto degli strumenti di regolamentazione interni dell'Ente previsti per l'ordinamento dei servizi e la semplificazione delle procedure, nonché delle modalità con cui l'Amministrazione impartisce le proprie direttive, mediante gli atti di indirizzo, agli uffici.

ARTICOLO 7 - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE (responsabili di servizio)

Il Nucleo di Valutazione predispone una relazione valutativa sulla cui base è formulata la valutazione delle attività dei Responsabili delle unità operative, anche in riferimento a specifici istituti contrattuali.

Per la predisposizione di detta relazione il Nucleo può avvalersi della collaborazione anche degli stessi responsabili delle unità operative, assumendo comunque a riferimento al grado di conseguimento degli obiettivi verificato con i criteri di cui al precedente art. 6, come sintetizzati nelle apposite schede di valutazione;

ARTICOLO 8 - PROCEDURE, TEMPI E MODALITA'

Il Nucleo di valutazione, per l'adempimento dei propri compiti ed al fine di stabilire gli opportuni rapporti con altri soggetti interessati, fissa autonomamente le modalità di esercizio della propria attività in coerenza con quanto indicato nelle disposizioni di cui al presente regolamento, avendo cura di assicurare comunque il diritto di informazione ai soggetti della valutazione. Tale fine è assicurato anche secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 4.

Il Nucleo di Valutazione può, inoltre, avvalersi, su specifica richiesta, di dati ed elaborazioni prodotte dalle unità operative.

Al fine di effettuare le valutazioni cui lo stesso è chiamato, il Nucleo acquisisce all'inizio del periodo annuale di valutazione, gli elementi di cui all'art. 5 lettere da a) a d) e successivamente gli elementi di cui alle lettere da e) a g) dello stesso articolo.

Il Nucleo riferisce semestralmente al Sindaco sui risultati della propria attività e presenta allo stesso organo proprie considerazioni sull'andamento della gestione al fine di offrire al Sindaco utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alle unità operative dell'Ente.

Entro i primi due mesi dell'anno successivo a quello oggetto della valutazione, il Nucleo elabora un documento valutativo finale.